

Associazione culturale “Societas Spinozana”

Statuto

Caratteri generali

Costituzione, sede, natura, oggetto.

Art. 1

Si costituisce l'associazione “Societas Spinozana” (in seguito denominata Associazione) con sede in via Alessandro Neroni, 42, 00166 Roma. L'Associazione potrà esplicare la propria attività in Italia e all'estero. Tramite delibera del consiglio direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

L'Associazione non ha alcun fine di lucro; l'iscrizione è libera, come libero è l'allontanamento da parte di qualsiasi associato.

Art. 3

L'Associazione persegue finalità esclusivamente culturali con iniziative volte alla promozione e alla diffusione della filosofia di Baruch Spinoza nei seguenti modi:

- Conservare e diffondere la conoscenza della persona, del pensiero e dell'opera di B. Spinoza;
- Proporre e organizzare conferenze, giornate di studio, convegni e letture di testi ispirati alla filosofia di B. Spinoza o a tematiche correlate;
- Creazione di una biblioteca cartacea di opere di e su B. Spinoza con sede da definirsi, sua gestione, ricezione mediante donazione o acquisti di libri, includendo anche la possibilità di accorparsi a fondi già esistenti;
- Discussione, ove richiesto da uno o più associati, di ricerche individuali o collettive attinenti alla filosofia di B. Spinoza, la pubblicazione in forma cartacea ovvero digitale di contributi relativi ai temi di competenza e tutto quanto possa permettere la promozione e la diffusione della filosofia di B. Spinoza, previa approvazione del consiglio direttivo, ove si desidera che compaia la partecipazione dell'Associazione stessa.

Art. 4

In quanto tale, l'Associazione non intende tutelare o promuovere interessi economici, politici, sindacali o di categoria, di fondatori, soci, dipendenti e soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'organizzazione stessa o legati ad essa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'associazione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate e di quelle direttamente connesse o comunque per loro natura accessorie a quelle statutarie. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente e nei limiti consentiti dalla legge raccolte di fondi pubblici o privati per la realizzazione di specifici progetti, o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione,

sempre inerenti alla filosofia di B. Spinoza o relative a tematiche in ogni caso vagliate dal consiglio direttivo in conformità con le finalità dell'Associazione. Per le attività direttamente connesse al raggiungimento degli scopi statutari o per natura ad esse accessorie l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di terzi.

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutti quei servizi strettamente complementari che comportino, in modo sporadico ed occasionale, e solo per fini di organizzazione di eventi inerenti alle sue finalità come prescritto dall'Art. 3, lo svolgimento di attività commerciali, quali ad esempio la ricerca di contratti di sponsorizzazione, la somministrazione di alimenti e bevande, l'organizzazione di visite guidate. Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti sia agli associati che a terzi, verso pagamento dei corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto.

Art. 5

Le comunicazioni dell'Associazione ai propri associati avverrà attraverso:

- a) la mailing list o la mail ufficiale societas-spinozana@gmail.com;
- b) il bollettino degli associati con cadenza annuale;
- c) il gruppo Facebook ("Societas spinozana").

ed ogni altro strumento fisico o canale informatico che il consiglio direttivo deciderà in seguito di attuare.

Gli associati

Art. 6

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche (queste ultime rappresentate da una persona fisica) che accettano e condividono il presente Statuto e versano regolarmente la quota sociale.

Le domande di associazione, recanti l'espressa accettazione delle condizioni predette, sono indirizzate al Consiglio Direttivo, che le valuta ed eventualmente le sottopone all'Assemblea ordinaria dei soci, alla quale spetta la decisione in ultima istanza.

Per far parte dell'Associazione è prevista una quota sociale annuale, intrasmissibile e non rivalutabile. L'Associazione si compone di soci ordinari e soci onorari. I soci onorari sono esclusi dal pagamento della quota sociale, e al contempo non hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci. La quota societaria sarà decisa nella prima riunione annuale e potrà variare nel tempo in considerazione delle esigenze dell'Associazione.

I diritti e i doveri dei soci ordinari sono uguali a quelli dei soci onorari, con esclusione delle attività decisionali.

La mancata adesione, nelle parole e nei fatti, alle finalità e agli obiettivi espressi nel presente statuto, ovvero il danno diretto e indiretto arrecato a cose e persone nell'ambito dell'attività associativa, ovvero forme di utilizzo scorretto degli strumenti a disposizione (incluse attività di trolling, phishing, spam), ovvero l'omissione del versamento della quota sociale determinano, singolarmente o complessivamente, la decadenza dalla qualità di Socio.

Art. 7

Si costituisce un consiglio direttivo al quale si rimanda nel prossimo Art. 10.

Art. 8

Può fare di domanda di appartenenza all'Associazione chiunque ne faccia richiesta purché ne condivida le finalità e gli obiettivi dell'associazione come espresse nel presente statuto. Appartengono all'Associazione coloro la cui domanda è stata accettata e abbiano versato la quota annuale.

Art. 9

Su decisione del consiglio direttivo l'Associazione può avvalersi della collaborazione gratuita di siti internet o pagine Facebook esterni per la diffusione delle attività e degli studi della stessa. Il consiglio direttivo, il comitato scientifico e anche singoli soci possono proporre la realizzazione di un sito internet ufficiale della società. I costi di realizzazione e di mantenimento vengono sostenuti con il Fondo cassa dell'Associazione attraverso una delibera del consiglio direttivo.

Struttura dell'Associazione

L'assemblea dei soci

Art. 10

L'assemblea ordinaria si convoca una volta l'anno per approvare il bilancio consuntivo, per mostrare le spese sostenute dell'anno precedente, per comunicazioni inerenti l'attività dell'Associazione.

Inoltre attraverso l'assemblea ordinaria si nominano il presidente dell'Associazione, il segretario (tesoriere), i consiglieri e i membri del comitato scientifico.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci.

Essa è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'Associazione.

Art. 11

L'assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità fissate per la convocazione dell'assemblea ordinaria, per particolari necessità, su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno due terzi dei soci. Essa ha competenza in materia di: modifica di norme statutarie, approvazione di regolamenti che disciplinino lo svolgimento delle attività dell'Associazione, revoca del consiglio direttivo e del comitato scientifico, scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e qualsiasi altra operazione non di competenza della Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci.

Essa è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'Associazione.

Il consiglio direttivo

Art. 12

L'Associazione è diretta e amministrata da un consiglio direttivo composto da un presidente, un segretario e tre consiglieri nominati dall'assemblea ordinaria dei soci; il consiglio dura in carica 2 anni.

Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente o la maggioranza dei componenti lo ritenga necessario, ed è presieduto dal presidente.

Il consiglio direttivo ha la facoltà di riunirsi utilizzando supporti informatici.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

In caso di parità di voti, il voto del presidente varrà doppio.

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, e, pertanto, potrà compiere in persona del suo presidente o di un suo delegato tutti gli atti di ordinaria amministrazione. In particolare, potrà contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari e postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Tutte le funzioni sociali vengono svolte in forma gratuita.

Presidente, segretario e consiglieri

Art. 13

Il presidente è eletto dall'assemblea ordinaria che lo sceglie tra i soci, e può essere revocato da un'assemblea straordinaria. Al presidente spetta la gestione delle assemblee ordinaria e straordinaria e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il segretario è eletto dall'assemblea ordinaria che lo sceglie tra i soci, e può essere revocato da un'assemblea straordinaria; ha il compito di verbalizzare le adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo. Ha inoltre il compito di svolgere le funzioni di tesoriere, e dunque di tenere la contabilità dell'Associazione, aggiornando i registri contabili e il registro dei soci anche su supporto informatico, salvo che per tali mansioni non ci si avvalga dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione che svolgano la mansione di commercialista.

I consiglieri, in numero di tre, vengono eletti dall'assemblea ordinaria, e possono essere revocati da un'Assemblea straordinaria; essi coadiuvano il presidente e il segretario nell'espletamento delle attività di gestione dell'Associazione e svolgono gli incarichi specifici deliberati dal consiglio direttivo; riferiscono inoltre al consiglio direttivo ogni informazione utile alla migliore gestione dell'Associazione.

Il presidente, il segretario e i consiglieri rimangono in carica 2 anni.

Qualora uno o più fra presidente, segretario, consigliere, lasci il proprio incarico prima dell'assemblea ordinaria annuale successiva, viene indetta un'assemblea straordinaria che ha il compito di eleggere il suo sostituto.

Comitato scientifico

Art. 14

Il comitato scientifico è costituito da almeno tre soci, regolarmente iscritti. L'assemblea ordinaria dei soci nomina i membri del comitato scientifico, i quali rimangono in carica 3 anni o per rinuncia di uno o più membri.

Nel caso di rinuncia di uno o più membri del comitato scientifico, che conduce al numero inferiore a tre, il presidente indice un'assemblea straordinaria con oggetto di nomina del sostituto.

Questa assemblea può utilizzare anche supporti informatici per la sua riunione.

Art. 15

Il comitato scientifico si occupa di individuare i temi di ricerca dell'Associazione.

Il comitato scientifico esprime il suo parere secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo, sugli studi, e dà un parere vincolante sulle eventuali pubblicazioni (cartacee e digitali) a nome dell'Associazione, nonché le linee di organizzazione dei convegni, seminari e congressi organizzati dall'Associazione.

L'incarico di membro del comitato scientifico è svolto in forma gratuita.

Donazioni e quote associative

Art. 16

L'Associazione accetta donazioni in denaro da chiunque, purché non anonime, su un conto bancario o tramite paypal o altro canale informatico. Saranno escluse quelle donazioni provenienti da persone fisiche o enti o strutture o associazioni sia di carattere pubblico che privato che sono in contrasto con le vigenti leggi e come prescritto dal Codice Civile.

I libri in donazione andranno nel fondo della Biblioteca e, su richiesta del donatore, potranno essere catalogati come "Fondo" e seguiti dal cognome.

Art. 17

Le quote associative devono pervenire entro il mese di gennaio dell'anno solare in corso. La quota associativa dura un anno solare intero. Non sono previste frazioni della stessa.

L'importo della quota sociale annuale viene decisa dal consiglio direttivo.

Esercizio finanziario

Art. 18

L'anno sociale ha inizio il giorno seguente alla chiusura dell'assemblea ordinaria e termina con la chiusura dell'assemblea ordinaria successiva.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo procede alla formazione del rendiconto economico e finanziario, anche su supporto informatico, da sottoporre all'assemblea dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto economico finanziario resta depositato presso la sede per venti giorni successivi alla sua approvazione, e sarà in ogni caso a disposizione dei soci e liberamente consultabile anche dopo l'assemblea di approvazione.

Gli avanzi di gestione derivanti dall'attività dell'Associazione nonché fondi, riserve o capitale, saranno interamente destinati a scopi istituzionali e da questi mai distratti, mai distribuiti, né direttamente né indirettamente a favore dei soci di qualunque tipo o a coloro che a qualsiasi titolo operino nell'Associazione o ne facciano parte, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Disposizioni finali

Scioglimento dell'Associazione

Art. 19

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea.

Verificatosi lo scioglimento o qualunque atto causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto a enti o associazioni con finalità analoghe a quelle dell'associazione o a fini di utilità pubblica, sentendo l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, Legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sono applicabili le norme del Codice Civile e dalle leggi regolanti le associazioni.

Norme transitorie**Art. 21**

Dalla registrazione del presente Statuto e quindi dalla fondazione dell'Associazione, il ruolo del Presidente e del Segretario sono portati avanti temporaneamente fino alla prima assemblea ordinaria dai firmatari della stessa.